SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 maggio 2013, n. **84**.

Regolamento recante modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e, in particolare, l'articolo 21, disciplinante l'accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 febbraio 2006, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006;

Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 dicembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 2831 P - del 10 maggio 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non è ammesso a partecipare al concorso il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 3.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie, a scelta del candidato:

a) elementi di costruzioni e disegno tecnico;

b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale;

c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;

d) elementi di meccanica;

e) elementi di chimica.

3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.

4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

a) matematica e fisica;

b) chimica;

c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;

e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;

g) conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.

7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 4.

Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:

a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o alle 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a punti 2,00;

b) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00;

c) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 1,00.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di indizione del concorso.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 6.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parità nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

2. I concorrenti dichiarati vincitori scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la sede ove già prestano servizio.

Art. 7.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 2013

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013
registro n. 4, Interno foglio n. 287

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 è il seguente:

«Art. 21. *(Nomina a vice ispettore antincendi)*. — 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *d)*.

2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera *b)*, e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera *a)*, il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è il seguente:

«Art. 8. *(Concorso per titoli ed esami)*. — 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è il seguente:

«Art. 9. *(Commissioni esaminatrici)*. — (*Omissis*).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

13G00127

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Donato di Ninea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Donato di Ninea (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Donato di Ninea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Donato di Ninea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 maggio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 maggio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Donato di Ninea (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Giordano.

Roma, 19 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Romagnano Sesia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Romagnano Sesia (Novara);

Considerato altresì che, in data 1° giugno 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Romagnano Sesia (Novara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Romagnano Sesia (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Bacchetta.

Il citato amministratore, in data 1° giugno 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Romagnano Sesia (Novara).

Roma, 19 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Rozzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Rozzano (Milano) ed il sindaco nella persona del signor Rocco Massimo D'Avolio;

Vista la deliberazione n. 30 del 16 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Rocco Massimo D'Avolio dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rozzano (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rozzano (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Rocco Massimo D'Avolio.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il signor Rocco Massimo D'Avolio è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 16 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rozzano (Milano).

Roma, 19 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2013.

Determinazione dei compensi dei componenti e del segretario della Commissione centrale per i revisori legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 32, paragrafo 3 della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativo ai principi in materia di controllo pubblico;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione centrale per i revisori contabili, con funzioni consultive, i cui compiti, unitamente alla composizione ed ai relativi compensi, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; alla stessa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, istituita presso il Ministero delle Giustizia, che è contestualmente soppressa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera n-*bis*), e l'art. 9, comma 1, lettera f-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che attribuiscono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 29 ottobre 2012, concernente la disciplina della Commissione centrale per i revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del citato articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1 del citato decreto 24 settembre 2012, che stabilisce la composizione della Commissione centrale per i revisori legali e il comma 4, che prevede che la medesima sia nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisite le designazioni da parte delle Amministrazioni interessate e l'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce che la Commissione si avvale per i servizi di segreteria, ivi compresa l'assistenza nel corso delle riunioni, di personale individuato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2013, con il quale è stata nominata la Commissione centrale per i revisori legali;

Visto il provvedimento dell'Ispettore Generale Capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato del 7 febbraio 2013, con il quale è stato individuato il personale di segreteria a supporto dell'attività della Commissione centrale per i revisori legali;

Visto l'art. 6 del citato decreto 24 settembre 2012, il quale stabilisce che ai componenti della Commissione centrale per i revisori legali ed al Segretario è corrisposto, in relazione alle partecipazioni alle riunioni della Commissione medesima, un gettone di presenza nella misura stabilita con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevede, al comma 2, che i gettoni spettanti ai componenti delle Commissione ed al Segretario, insieme ad altre eventuali spese destinate al funzionamento delle Commissione medesima, graveranno sul fondo incrementato dai contributi annuali degli iscritti di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Vista la nota del Ministero della giustizia del 14 marzo 2013 con la quale il Dipartimento per gli affari di giustizia ha comunicato l'importo complessivo dei corrispettivi e dei compensi versati per il biennio 2011/2012 ai componenti della Commissione centrale per i revisori contabili nominata con decreto ministeriale del 19 settembre 2010;

Ritenuto di dover determinare il compenso spettante ai componenti della Commissione centrale nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2013, nonché al Segretario della predetta

Commissione, nel limite delle risorse finanziarie già assegnate alla Commissione centrale per i revisori contabili nominata con decreto ministeriale del 19 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai componenti della Commissione centrale per i revisori legali è corrisposto, in relazione alle partecipazioni alle riunioni della Commissione medesima, un gettone di presenza per ciascuna seduta in misura pari ad € 250,00, fino ad un massimo di 30 sedute annuali.

2. I predetti importi sono riconosciuti sulla base delle presenze risultanti dalla verbalizzazione delle sedute al solo componente effettivo, ovvero, in alternativa, al componente supplente qualora quest'ultimo partecipi in sostituzione dell'effettivo.

3. Al Segretario che assiste la Commissione nello svolgimento delle riunioni è riconosciuto, se diverso dai componenti della Commissione medesima, un gettone di presenza nella misura lorda pari a € 120,00, fino ad un massimo di 30 sedute annuali. Il predetto importo è riconosciuto sulla base delle effettive presenze al Segretario supplente, qualora quest'ultimo partecipi in sostituzione dell'effettivo.

4. Il gettone di presenza è forfetario, quale rimborso degli oneri non documentabili in relazione alla partecipazione alle riunioni della Commissione. Ai componenti della Commissione, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, con sede lavorativa in Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni spetta il rimborso delle spese documentate nella misura ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente per le missioni dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni centrali dello Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, mediante utilizzo del capitolo di spesa alimentato dai contributi annuali posti a carico degli iscritti, di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, destinato allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di revisione legale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A06281

DECRETO 10 luglio 2013.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2013 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; gli articoli 335 e 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2012;

Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2013, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 89 del 16 aprile 2013, nel quale sono stati appostati 7.500.000,00 quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unità organizzativa preposta alla tenuta del Registro unico degli intermediari (RUI), degli oneri indiretti relativi all'attività ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonché di una quota delle spese generali sostenute dall'Autorità;

Vista la comunicazione del 30 aprile 2013, con la quale l'IVASS comunica di aver individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2013, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 7.618.032,00 euro;

Considerata la delibera del Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 30 aprile 2013 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2013 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2013 all'IVASS.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2013, nella misura di: euro cinquanta per le persone fisiche ed euro duecentottanta per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: euro novemilaottocento per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste italiane S.p.a.; euro novemila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilaseicentotrenta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemiladuecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2013.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2013

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2013, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A06262

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Qualy».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-

braio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 10 giugno 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima del 10 gennaio 2012, presentata dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio (Bergamo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Qualy» contenente la sostanza attiva Cyprodinil;

Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva Cyprodinil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 dicembre 2012, prot. 42616, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 19 dicembre 2012;

Vista la nota pervenuta in data 24 dicembre 2012 da cui risulta che l'impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Qualy» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cyprodinil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio (Bergamo), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato QUALY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Cyprodinil riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer-Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15200.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

QUALY

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), PER IL CONTROLLO DELLA TICCHIOLATURA, e PER VITE, PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA

QUALY Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 g di QUALY contengono:
Cyprodinil puro g 30
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Zanica 19, 24050 Grassobbio, Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – Beer-Sheva (Israele)

Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl - Vigonovo (VE)

Distribuito da: MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl – Grassobbio (BG)

Partita n. vedi timbro Contenuto L 1-5

Prescrizioni supplementari:
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare:
- in una fascia di rispetto non trattata di 20 m (di cui vegetata non trattata di 10 m) dai corpi idrici superficiali in caso di applicazioni su melo e pero.
- in una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali in caso di applicazioni su vite da vino e da tavola.

Usare guanti adatti ed occhiali di protezione durante la miscelazione ed il carico del prodotto. Usare un cappello a tesa larga, guanti adatti e tuta completa durante l'applicazione del prodotto su melo e pero. Usare un cappuccio con visiera, guanti adatti e tuta completa durante l'applicazione del prodotto su vite. Usare guanti adatti per eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
Terapia sintomatica. "Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni

QUALY è un fungicida sistemico a base di cyprodinil, sostanza attiva sistemica facente parte della famiglia delle anilino-pirimidine.
Agisce interferendo con la biosintesi degli aminoacidi, inibendo la crescita del micelio e la sua penetrazione sulla superficie fogliare.

QUALY non presenta resistenza incrociata con benzimidazoli, carbamati, dicarbossimidi, imidazoli, strobilurine, triazoli, morfoline e quinoline.
Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare più di 4 anilino-pirimidine sulla stessa coltura per stagione. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

QUALY è selettivo nei confronti della più comune entomofauna utile.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

- MELO
contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): 50 – 100 mL in 100 L d'acqua (massimo 0,75 L/ha) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 7 – 8 giorni fino alla fase di frutto noce.

- PERO
contro ticchiolatura (*Venturia pyrina*), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*): 50 – 100 mL in 10 L di acqua (0,75 L/ha) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 7 – 8 giorni fino alla fase di frutto noce.

- VITE DA VINO
contro botrite (*Botrytis cinerea*): 75 – 250 ml in 100 L d'acqua (0,75 – 1,25 l/ha). Intervenire nelle fasi più sensibili allo sviluppo della malattia, da pre-chiusura ad invaiatura.

- VITE DA TAVOLA
contro botrite (*Botrytis cinerea*): 75 – 250 ml in 100 L d'acqua (0,75 – 1,25 l/ha). Intervenire nelle fasi più sensibili allo sviluppo della malattia, da pre-chiusura ad invaiatura.

Coltura	Parassita	Dose max p.f. (ml/hl)	Dose max p.f. (l/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
MELO	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)	50 – 100	0,75	3	750 – 1500
PERO	Ticchiolatura (*Venturia pyrina*) Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*)	50 – 100	0,75	3	750 – 1500
VITE DA VINO	Botrite (*Botrytis cinerea*)	75 – 250	0,75 – 1,25	2	500 – 1000
VITE DA TAVOLA	Botrite (*Botrytis cinerea*)	75 – 250	0,75 – 1,25	2	500 – 1000

COMPATIBILITÀ: QUALY è miscibile con altri antiparassitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

Sospendere i trattamenti; 60 giorni per pero e melo; 21 giorni per vite da vino, 7 giorni per vite da tavola.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del

21 GEN. 2013

13A06147

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mediator 2.5 GR».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mediator 2.5 GR» contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Lotus Granuli registrato al n. 14200 con D.D. in data 31 gennaio 2011, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lotus Granuli registrato al n. 14200;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEDIATOR 2.5 GR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; kg 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.A. - Strada Bellaria n. 164 - Modena; Cotignola (Ravenna);

Diachem SpA. - U.P. SIFA - Caravaggio (Berbamo),

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna);

Rea Industria Chimica Srl Marcianise (Caserta);

Diachem SpA Caravaggio (Bergamo);

Kollant Srl Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15522.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MEDIATOR® 2.5 GR

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 2,5
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: **SCAM S.p.A.** – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA) – **DIACHEM S.P.A.** – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: **S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A.** – Cotignola (RA); **REA Industria Chimica Srl** Marcianise (CE); **Diachem SpA** Caravaggio (BG); **Kollant Srl** Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxxxxx

Contenuto netto: g 10 -25 – 50 – 100 – 250 – 500; kg 1

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Durante la distribuzione del prodotto indossare guanti adatti, sciacquandoli dopo l'uso. Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultate un medico. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non effettuare i trattamenti ne in fioritura ne in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima).

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso. Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
MEDIATOR® 2.5 GR è un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento. Una applicazione di **MEDIATOR® 2.5 GR** prima della semina, trapianto o
rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** (*Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.*), **aleurodidi** (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.*), con buon effetto collaterale contro **coccinigli**e **cotonose** e **cocciniglie** (*Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.*), **coleotteri** (*Hylobius abietis etc.*)

Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso **MEDIATOR® 2.5 GR** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE
In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **6 – 10 g/10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **10 g per 10 litri** di substrato.

Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di MEDIATOR® 2.5 GR
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	2
12 – 16	ca. 0,75– 2,5	2 – 3
16 – 22	ca. 2,5 – 6	3 – 4
22 – 26	ca. 6 – 8	4 – 6
26 – 30	ca. 8 – 12	6 – 10

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **MEDIATOR® 2.5 GR** si consiglia di annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

PRATI ORNAMENTALI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)
Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **MEDIATOR® 2.5 GR** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di **6/8 g per m²** di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.
Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino / tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

MEDIATOR® 2.5 GR

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 2,5
Coformulantiq.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA)
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); REA Industria Chimica Srl Marcianise (CE); Diachem SpA Caravaggio (BG); Kollant Srl Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl.

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del ....

Contenuto netto: g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

13A06149

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cythrin».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 27 gennaio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 12 giugno 2009, presentata dall'impresa Agriphar Sa. con sede legale in Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougree (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Cythrin contenente la sostanza attiva cipermetrina;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 giugno 2012 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 28 febbraio 2016 , del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 13 luglio 2012, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 26 luglio 2012 prot. 25412 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dalla sopracitata Commissione, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 13 luglio 2012;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'impresa Agriphar Sa. con sede legale in Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougree (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato cythrin con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l. 1-5-10-20 e ml. 5-10-20-50-75-100-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Chimac Sa. rue de renory n. 26/2, B-4102 Ourgreé (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13170.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta/foglio illustrativo

CYTHRIN

PRODOTTO IN MICROEMULSIONE A BASE DI CIPERMETRINA

INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

CYTHRIN

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

- Cipermetrina pura g 0,96 (= 10 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gas, vapori, fumi, vapori e aerosoli. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) – Tel. +32 4 385 97 11

Stabilimento di produzione: CHIMAC S.A., rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO). Stabilimento di confezionamento: INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Arre (PD); KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo n. 7/7a - Vigonovo (VE); ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Conselve (PD); Terranalisi - Via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara).

Distribuito da: Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - S. EUFEMIA DI BORGORICCO, SCOTTS France sas - ECULLY, ITAL-AGRO S.r.l. - Salerano Sul Lambro, SEPRAN Sas - ISOLA VICENTINA, AGRIPHAR Italia S.r.l. - CENTO, CIFO S.p.A. - SAN GIORGIO DI PIANO, AL.FE - POMPONESCO, VALAGRO Spa - ATESSA, ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - CONSELVE, Guaber Household S.r.l. - FUNO, Linfa S.p.A. - GATTATICO, Green Ravenna S.r.l. - RAVENNA

Registrazione n° del __/__/___ del Ministero della Salute

Contenuto netto: 1 - 5 L; 5 - 10 ml; 10 L; 20 ml; 20 L; 50 - 75 - 100 - 500 ml

Partita n.......................

Leggere attentamente prima dell'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

SPe3. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali

- Trattamenti effettuati con pompa a spalla o trigger spray: 5 metri;
- Trattamenti effettuati con attrezzature a motore: floreali, ornamentali e ortaggi a stelo (altezza <50 cm) 15 metri (5 metri con ugelli antideriva riduzione 50%), floreali, ornamentali e ortaggi a stelo (altezza >50 cm) 30 metri (10 metri con ugelli antideriva riduzione 90%), altre colture 10 metri (5 metri con ugelli antideriva riduzione 50%).

SPe8. Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC. tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree. rinorrea, tosse. broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti, anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**. consultare un centro antiveleni

PRONTO SOCCORSO

- CONTATTO CON GLI OCCHI: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua pulita per 10-15 minuti. Controllare e rimuovere le lenti a contatto. Contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
- CONTATTO CON LA PELLE: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare la cute contaminata con acqua per 15 minuti. Contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

INALAZIONE: Portare l'infortunato all'aria fresca per la respirazione ed il riposo. Se i sintomi persistono, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

- INGESTIONE: Se ingerito, sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente). Contattare un centro antiveleni e chiedere le sia consigliabile una sospensione in acqua di carbone attivo. Contattare un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

MODALITÀ DI IMPIEGO

CYTHRIN è una microemulsione (ME) contenente cipermetrina. Controlla un grande numero di insetti parassiti delle colture orticole ed ornamentali così come specificato nel seguente paragrafo. E' un insetticida non sistemico che agisce per contatto ed ingestione. Sulle colture orticole effettuare massimo 2 trattamenti distanziati di almeno 10 giorni.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

CAVOLI BROCCOLI E CAVOLFIORI, CAVOLI A TESTA, PISELLI E FAGIOLI (con e senza baccello), CIPOLLE, SCALOGNO, AGLIO:
5 litri/ha, utilizzando un volume d'acqua di 4-10 hl, per il controllo di Altica (*Phyllotreta spp*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum*, etc.), Afidi (*Myzus spp e Aphis spp*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro ((*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*).

LATTUGA ED ALTRE INSALATE COMPRESE LE BRASSICACEE, CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDIBILE, POMODORO, MELANZANA, ERBE FRESCHE :
5 litri/ha, utilizzando un volume d'acqua di 5-10 hl, per il controllo di Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum*, etc.), Afidi (*Myzus spp e Aphis spp*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Cicaline (*Empoasca spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*).

BIETOLA ROSSA, CAROTE, SEDANO-RAPA, RAFANO, PREZZEMOLO A GROSSA RADICE, RAVANELLO, SCORZONERA, RUTABANGA, RAPA., BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO CARCIOFO:
5 litri/ha, utilizzando un volume d'acqua di 3-10 hl, per il controllo di Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phthorimaea operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum*, etc.), Afidi (*Myzus spp e Aphis spp*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Cicaline (*Empoasca spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Nottue del carciofo (*Gortyna xanthenes - G. flavago*).

PATATE 4-5 litri/ha, utilizzando un volume d'acqua di 4-10 hl, per il controllo di Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Myzus spp e Aphis spp*), Tignola della patata (*Phthorimaea operculella*)

FLOREALI E ORNAMENTALI 500-1000 ml/hl d'acqua per il controllo di: Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (*Cacoecimorpha pronubana*) e Bega del Garofano (*Epichoristodes acerbella*). Utilizzare massimo 5 l/ha per trattamento,

COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

INTERVALLO DI SICUREZZA

14 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RUTABAGA, RAPA

3 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

AVVERTENZA La dose registrata è la dose minima che generalmente garantisce un'efficacia sufficiente. Tale dose può essere ridotta sotto la responsabilità dell'utilizzatore, ad esempio quando la pressione dell'infestazione è bassa o in un programma di applicazioni frazionate con altri prodotti, in relazione all'effetto richiesto o alla sensibilità varietale. La riduzione della dose d'impiego non autorizza l'utilizzatore ad aumentare il numero massimo di applicazioni né a ridurre l'intervallo di sicurezza prima della raccolta.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 FEB. 2013

Etichetta formato ridotto

CYTHRIN

PRODOTTO IN MICROEMULSIONE A BASE DI CIPERMETRINA
INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ORTICOLE E ORNAMENTALI

CYTHRIN
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 0,96 (= 10 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gas, vapori, fumi, vapori e aerosoli. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 26/1 - B-4102 OUGRÉE (BELGIO) – Tel. +32 4 385 97 11
Registrazione n° del __/__/____ del Ministero della Salute
Contenuto netto: 5 - 10 - 20 - 50 - 75 - 100 ml
Partita n......................

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

2 2 FEB. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13A06150

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Briscola Top».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 28 marzo 2009 presentata dall'impresa Gowan Italia S.p.A., con sede legale in via Morgagni n. 68 - 48018 Faenza (Ravenna), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SARV913 contenente la sostanza attiva 6-benziladenina;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di inclusione della sostanza attiva 6-benziladenina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 maggio 2021 in attuazione della direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Gowan Italia S.p.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e la richiesta di ulteriore documentazione tecnico-scientifica, ritenuta pregiudizievole per il proseguo dell'*iter* di valutazione;

Vista la nota dell'ufficio in data 8 gennaio 2013 con la quale è stata richiesta la succitata documentazione;

Vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2013 da cui risulta che l'impresa Gowan Italia S.p.A. ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 8 gennaio 2013;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 febbraio 2013 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2013 da cui risulta che l'impresa Gowan Italia S.p.A. ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha contestualmente comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in briscola top;

Ritenuto di autorizzare il prodotto briscola top fino al 31 maggio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'impresa Gowan Italia S.p.A., con sede legale in via Morgagni n. 68 - 48018 Faenza (Ravenna), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato briscola top con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml. 50-100-150-200-250-500-750 e l. 1-2-5.

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento dell'impresa: Gowan Italia S.p.A., via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (Ravenna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14657.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BRISCOLA® TOP

Fitoregolatore in soluzione acquosa

Composizione:
- 6-Benziladenina . . . . g. 9,35 (= 100 g/L)
- Coofrmulanti: quanto basta a . . . . .g. 100

GOWAN ITALIA S.p.A.
Sede: via Morgagni, 68 – Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
Althaller Italia – San Colombano al Lambro (MI)

Taglie: mL 50-100-150-200-250-500-750; Litri 1-2-5
Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Rischio di lesioni oculari gravi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza.

BRISCOLA® marchio Registrato Gowan Italia

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Evitare che donne in età fertile siano professionalmente esposte al prodotto. Usare guanti adatti ed occhiali di sicurezza durante la miscelazione ed il carico del prodotto. Usare tuta completa da lavoro durante l'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fitoregolatore che si impiega su melo in produzione come diradante, per ottenere una equilibrata cascola dei frutticini che favorisce un'armonica fioritura, una maggiore pezzatura ed il miglioramento della forma dei frutti.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
Diradamento dei frutticini di melo: il prodotto si impiega all dose di 100 mL/hL quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmente su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

Diradamento dei frutticini di pero: il prodotto si impiega all dose di 135 mL/hL quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmente su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la dose stabilita di BRISCOLA® TOP in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22 FEB. 2013

BRISCOLA® TOP

Fitoregolatore in soluzione acquosa

Composizione:
- 6-Benziladenina . . . . g. 9,35 (= 100 g/L)
- Coofrmulanti: quanto basta a . . . . .g. 100

GOWAN ITALIA S.p.A.
Sede: via Morgagni, 68 – Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
Althaller Italia – San Colombano al Lambro (MI)

Taglie: mL 50-100

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza.

BRISCOLA® marchio Registrato Gowan Italia

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Evitare che donne in età fertile siano professionalmente esposte al prodotto. Usare guanti adatti ed occhiali di sicurezza durante la miscelazione ed il carico del prodotto. Usare tuta completa da lavoro durante l'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13A06151

DECRETO 27 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quad-Glob 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 21 aprile 2009 presentata Globachem Nv, con sede legale in Leeuwerweg 138 - 3803 Sint Truiden - Belgio, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Di-Quad» contenente la sostanza attiva diquat;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Globachem Nv a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 4 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 7 febbraio 2013 da cui risulta che l'impresa Globachem Nv ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il proseguimento dell'*iter* autorizzativo ed ha contestualmente comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in «Quad-Glob 200 SL»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Quad-Glob 200 SL» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'impresa Globachem Nv, con sede legale in Leeuwerweg 138 - 3803 Sint Truiden - Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato QUAD-GLOB 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Globachem NV - Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019 - 3800 Sint-Truiden (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14687.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

QUAD-GLOB 200 SL

Diserbante - disseccante liquido totale a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE
Diquat puro g 17 (= 200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti q.b.a . g 100

ATTENZIONE: **Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 25 del D P R 23 aprile 2001 n. 290**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Irritante per gli occhi,le vie respiratorie e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione:
GLOBACHEM NV - Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019 - 3800 Sint-Truiden (Belgio) - tel. +32.11785717
Officina di produzione:
Globachem NV - Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019 - 3800 Sint-Truiden (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto l 1, 5, 10, 20 Partita n ......

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Usare guanti adatti e visiera protettiva durante la miscelazione e il carico del prodotto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti durante l'applicazione del prodotto.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
QUAD-GLOB 200 SL è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche proprietà: distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento. Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perché QUAD-GLOB 200 SL si disattiva in acque fortemente torbide.
AVVERTENZA
Effettuare un solo trattamento per stagione

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza;

Lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

APPLICAZIONI SPECIALI
- lt 5: miglioramento pascoli (v. apposito bollettino).

DISSECCAMENTI
- lt 1,2-1,6: disseccamento riso da seme;
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica mais, grano; disseccamento piante da fibra
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzar atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle part verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le coltur erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l 'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultim inconveniente

FITOTOSSICITÀ
Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofill può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve esser impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenenc conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore lavoro.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con altri prodotti fitosanitari reazione alcalina È sempre consigliabile usare le miscele subi dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve esse rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre esse osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti p tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta del patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizic riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali dar derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presen etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia c trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed a animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere dispei nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

13A06148

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 luglio 2013.

Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visti gli articoli 3 e 8 del citato regolamento n. 1071/2009, i quali prevedono per l'esercizio della professione di trasportatore su strada il possesso del requisito di idoneità professionale nonché le condizioni per soddisfare il requisito stesso;

Visto l'allegato I del medesimo regolamento n. 1071/2009, il quale prevede l'elenco delle materie dell'esame di idoneità professionale in oggetto;

Visto l'art. 8, comma 2, del proprio decreto 25 novembre 2011, che, ai fini del superamento dell'esame scritto per il conseguimento dell'idoneità professionale, prevede il superamento di due prove scritte;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 9, del citato decreto 25 novembre 2011, che prevede, in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la pubblicazione dei quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove di esame di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 126 del 14 gennaio 2008, con il quale è stato pubblicato l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove d'esame;

Considerato che appare necessario, alla luce delle modifiche normative intervenute, sostituire gli attuali quesiti e tipi di esercitazione somministrati nelle prove di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

Decreta:

Art. 1.

Pubblicazione dei quesiti e dei tipi di esercitazione

1. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame di cui all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009 e all'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011 sono inclusi nell'elenco generale allegato al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame sono pubblicati, nella versione corrente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 2.

Articolazione ed identificazione dei quesiti e delle esercitazioni

1. Al fine di agevolare il corretto svolgimento delle prove d'esame e della loro valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice, ogni quesito ed ogni esercitazione è identificato in modo univoco con un codice di sei caratteri alfanumerici. Ai tre caratteri alfabetici, identificativi di ciascuna tipologia omogenea di quesiti ed esercitazioni, secondo i criteri indicati nei commi successivi, segue un numero progressivo di tre cifre.

2. I quesiti e le esercitazioni sono identificati da una prima lettera che individua le tre aree in cui sono suddivisi:

quesiti ed esercitazioni comuni alle due tipologie di trasporto (merci e viaggiatori), contraddistinti dalla lettera C;

quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di trasporto di merci, contraddistinti dalla lettera M;

quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di trasporto di viaggiatori, contraddistinti dalla lettera V.

3. Alla lettera indicata al precedente comma seguono:

per le esercitazioni, la lettera S;

per i quesiti, a lettera che contrassegna la materia, secondo l'elencazione di cui all'allegato I del regolamento n. 1071/2009:

A. Elementi di diritto civile;

B. Elementi di diritto commerciale;

C. Elementi di diritto sociale;

D. Elementi di diritto tributario;

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;

F. Accesso al mercato;

G. Norme tecniche e di gestione tecnica;

H. Sicurezza stradale.

4. Alle due lettere, apposte secondo quanto indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, segue la lettera:

N per i quesiti e le esercitazioni di valenza nazionale;

I per i quesiti e le esercitazioni di valenza internazionale.

Art. 3.

Tipologie degli esami

1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, sono definite le seguenti tipologie di esame:

a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);

b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

Art. 4.

Modalità di somministrazione dei quesiti

1. Gli esami scritti di cui all'art. 3 del presente decreto, previsti dall'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dall'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, consistono nella somministrazione ai candidati di:

a) una scheda contenente sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico.

2. Le prove d'esame di cui al comma che precede hanno ciascuna una durata di due ore.

3. Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, su indicazione delle Commissioni, fornisce alle stesse, per ciascuna tipologia di esame, un numero di schede, diverse tra loro, pari ai candidati ammessi a sostenere quella tipologia di esame.

4. Le schede contenenti i quesiti, predisposte informaticamente dal Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, sentita la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, sono numerate progressivamente, sono elaborate in forma anonima e sono consegnate ai candidati in modo casuale. I quesiti, contenuti nelle schede, potranno essere somministrati variando l'ordine delle risposte rispetto a quanto pubblicato con il presente decreto.

5. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, sentito il Comitato Centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, detta, con una o più circolari, le procedure tecniche di dettaglio per una corretta ed uniforme gestione delle prove d'esame da parte delle Commissioni.

Art. 5.

Modalità di svolgimento delle prove

1. La prova di esame prevista all'art. 3, comma 1, punto *a)* del presente decreto è svolta sottoponendo ai candidati:

a) i sessanta quesiti previsti all'art. 4, comma 1, del presente decreto, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale ripartiti, tra le varie materie elencate nell'allegato I del regolamento n. 1071/2009, come segue:

venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;

dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;

dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;

dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;

dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale;

b) una esercitazione contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.

2. La prova di esame prevista all'art. 3, comma 1, punto *b)* del presente decreto è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede, sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

Art. 6.

Valutazione dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, la Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.

2. La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.

3. Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, come raggruppate nel comma 2 dell'art. 4, salvo il caso dell'esame integrativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

4. Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

Art. 7.

Aggiornamento dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico

1. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con il supporto del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, provvede annualmente ad una verifica dell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione di cui al precedente art. 1, in relazione alle modifiche normative intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi quesiti e tipi di esercitazione.

Art. 8.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Dal 1° ottobre 2013 la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità autorizzerà l'avvio di corsi esclusivamente se basati su programmi relativi ai nuovi quesiti e tipi approvati con il presente decreto.

2. Dal 1° gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano, ai nuovi candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo il 1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame.

3. Hanno diritto a sostenere le prove con i quesiti e i tipi di esercitazione già in vigore prima del 1° ottobre 2013 coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima di tale data e coloro che, senza partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda d'esame prima del 1° gennaio 2014.

4. Dal 1° gennaio 2014 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126, rimane in vigore esclusivamente per le prove d'esame di cui al comma che precede.

5. Dal 1° gennaio 2015 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126, è abrogato e le Commissioni non potranno più organizzare le prove d'esame ivi previste e disciplinate.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2013

Il Capo Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO

Elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 2, 3 e 4, del D.D. prot. n. 0000079 del 08 luglio 2013.

MATERIE	AREE-AMBITO	SIGLA IDENTIFICATIVA	N. QUESITI
A – Diritto civile	Comune-Nazionale	CAN	88
	Merci-Nazionale	MAN	77
	Merci-Internazionale	MAI	73
	Viaggiatori-Nazionale	VAN	40
B – Diritto commerciale	Comune-Nazionale	CBN	113
C – Diritto sociale	Comune-Nazionale	CCN	220
	Comune-Internazionale	CCI	25
	Merci-Nazionale	MCN	67
	Viaggiatori-Nazionale	VCN	83
D – Diritto tributario	Comune-Nazionale	CDN	163
	Comune-Internazionale	CDI	15
	Merci-Nazionale	MDN	43
E – Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa	Comune-Nazionale	CEN	167
	Merci-Nazionale	MEN	4
	Viaggiatori-Nazionale	VEN	1
F – Accesso al mercato	Comune-Nazionale	CFN	58
	Merci-Nazionale	MFN	30
	Merci-Internazionale	MFI	135
	Viaggiatori-Nazionale	VFN	70
	Viaggiatori-Internazionale	VFI	57

G – Quesiti norme tecniche e di gestione tecnica	Comune-Nazionale	CGN	138
	Merci-Nazionale	MGN	143
	Viaggiatori-Nazionale	VGN	35
	Viaggiatori-Internazionale	VGI	38
H – Quesiti sicurezza stradale	Comune-Nazionale	CHN	51
	Merci-Nazionale	MHN	40
	Viaggiatori-Nazionale	VHN	12
	Viaggiatori-Internazionale	VHI	26

S – Esercitazioni	Merci-Nazionale	30
	Merci-Internazionale	14
	Viaggiatori-Nazionale	28
	Viaggiatori-Internazionale	15

13A06145

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2013.

Riconoscimento del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Grance Senesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi con sede legale in Rapolano Terme (Siena), frazazione Serre di Rapolano, via dell'Antica Grancia s.n.c., intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Grance Senesi»;

Considerato che la DOC «Grance Senesi» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Grance Senesi». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., con nota prot. n. 343/13, n. 592/13 e n. 1463/13, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Grance Senesi»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Grance Senesi»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), frazzione Serre di Rapolano, via dell'Antica Grancia s.n.c., è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Grance Senesi», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Grance Senesi».

Art. 3.

1. Il Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Grance Senesi, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06152

DECRETO 11 luglio 2013.

Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante per l'annualità 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;

Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;

Visto il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)*;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013);

Visto il D.D. n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale è stato adottato il documento "Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti FEP 2007/2013, modificato nella seduta della Cabina di Regia del 27 giugno 2013;

Preso atto dei dati biologici trasmessi al Comitato scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) e al Comitato Tecnico, Scientifico ed Economico della pesca della Commissione Europea (STECF - SGMED) relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attività di pesca posta in essere dalle imbarcazioni autorizzate con i sistemi strascico e/o volante, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati Piani di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato DM 26 gennaio 2012, gli attrezzi di pesca compresi nel "sistema strascico" sono le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppie;

Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento;

Preso atto che l'attuazione della misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unità interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti socio-economici della misura di fermo temporaneo;

Considerata la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo in relazione alle problematiche connesse all'insabbiamento del Porto di Pescara che hanno determinato l'impossibilità di esercitare l'attività di pesca a partire da luglio 2012 per le imbarcazioni della Marineria di Pescara;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Pescara Prot. n. 09.06.11/14122 del 7 maggio 2013 con la quale viene assicurata la corretta attuazione della misura attraverso adeguati controlli, sia a mezzo di unità navali del Corpo sia a mezzo dei sistemi elettronici, della posizione in mare delle unità da pesca individuate nell'elenco allegato al presente decreto autorizzate ad esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l'attività di pesca esclusivamente nel Compartimento marittimo di Pescara.

Vista la nota n. 9592 del 9 maggio 2013 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede all'ATS, incaricata di realizzare il Programma Nazionale di Raccolta dati alieutici, un parere scientifico in merito alla fattibilità di consentire alle imbarcazioni operanti nel Porto di Pescara di esercitare l'attività di pesca con il sistema strascico e/o volante durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria;

Vista la nota n. 5791 del 21 giugno 2013 con la quale il CNR ISMAR, in qualità di mandataria dell'ATS incaricata di realizzare il Programma Nazionale di Raccolta dati alieutici, ha comunicato l'impossibilità di esentare le suddette imbarcazioni dalla misura del fermo obbligatorio al fine di non inficiare l'efficacia del fermo biologico sulle risorse demersali dell'intera GSA 17,

Ritenuto, pertanto in conformità a quanto previsto nel suddetto parere, di definire per le citate imbarcazioni operanti nel Porto di Pescara, un periodo di interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi, in conformità a quanto stabilito dai piani di gestione;

Considerata la nota con la quale è stata comunicata alla Commissione Europea la parziale deroga ai Piani di gestione per l'attuazione della misura arresto temporaneo per l'annualità 2013 e l'intenzione di mediare l'esigenza di garantire l'efficacia biologica della misura arresto temporaneo con le necessità socio-economiche della marineria di Pescara imponendo un periodo di interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi, in conformità a quanto stabilito dai piani di gestione;

Ritenuto altresì, al fine di valutare gli effetti della misura nelle aree di azione della flottiglia dello strascico e della volante di Pescara senza oneri economici a carico dell'Amministrazione, di disporre che gli armatori delle suddette imbarcazioni, riportino sui log-book, durante l'esercizio dell'attività di pesca dal 4 al 15 settembre, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica;

Ritenuto che la suddetta attività non costituisce pesca scientifica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 4/2012;

Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo temporaneo;

Sentite le Regioni, le Associazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto ittico

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.

Art. 2.

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 22 luglio al 1° settembre del corrente anno.

2. Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari, ad esclusione delle unità da pesca di cui al successivo comma 4, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per 42 giorni consecutivi dal 5 agosto al 15 settembre del corrente anno.

3. Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 30 settembre al 29 ottobre del corrente anno.

4. Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, facenti base logistico-operativa nel Porto di Pescara ed individuate nell'elenco allegato al presente decreto, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per un periodo di fermo biologico di 30 giorni continuativi dal 5 agosto al 3 settembre del corrente anno. Per tali unità sussiste l'obbligo di esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l'attività di pesca esclusivamente nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara e di riportare sui log-book,, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica, secondo modalità determinate con successivo decreto direttoriale.

5. Per le unità da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

6. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

7. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima di cui al precedente comma 5.

8. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

9. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al presente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 3.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività natalizie.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Le unità abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 4.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato nel giorno di venerdì ed in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesa con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Dalla data del 22 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2013 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

4. Dalla data del 22 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2013, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Art. 5.

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è vietata anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

ALLEGATO UNICO

NOME M/P	UE
ALDEBARAN	9708
ALESSANDRA	18671
ALTAIR	9736
ARMANDO PADRE	26368
AURORA I	138
BIANCA MARIA	25475
BRUMA	9732
CASTORE	9729
CONDOR	24780
CUORE DI GESU'	6663
CRISTEL	9710
DUCA DI GENOVA II	2346
EMILY C	28064
ERMINIO PADRE	19249
EURO	25168
FRANCO PRIMO	18141
GEMI'	9714
GUIDO DAVIDE C	9973
INDOMITA	27440
IOLANDA MADRE	24756
KAROL W	24812
LA NINFA	10131
LA QUINTA GEMMA	14348
LEO DUILIO	9707
LIBERO	538
LIMAFLO'	19250
LUPETTO	10162
MANUCCIO	18214
MARIA TERESA	25952
MARLIN BLU	9828
MAZZULIN	26741
NAUSICAA	19087
NICOLA PADRE	9706
NONNO GIOVANNI	27455
NUOVA ZITA	19435
NUOVO ATERNO	9770
ORNELLO II	19236
OSTINO	9660
OTIS	9764
PADRE MARIANO	9720
POSEIDON	17657
PUGACIOV	9940
RICCARDO PRIMO	12925
SANTA ROSALIA	18511
SHARON	19083
ZEUS PRIMO	9748
ZIO SILVIO	9713
ALTOMARE I	26375
AQUILA	19011
ANTONIETTA	26762

13A06173

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le regioni Abruzzo, Campania, Sicilia e Toscana;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale delle imprese beneficiarie originarie;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo di euro 4.279.109,72.

Art. 2.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 4 luglio 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	Contributo attuale (euro)
1	ABRUZZO	MARSICA	1 Rimodulazione	28/11/2000	-	CONSORZIO PER IL PATTO TERRITORIALE DELLA MARSICA	START S.R.L.	01421340660	191.500,00	191.500,00
2	CAMPANIA	SELE-TANAGRO	Patto Base	23/05/2001	-	SVILUPPO SELE TANAGRO S.p.A.	FALCONE SETTIMIA D.I.	02986930655/ FLCSTM64C66L656I	315.245,29	315.245,29
3	CAMPANIA	TABURNO	Patto Base	21/12/2004	-	COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO	PEZZINO GIUSEPPE D.I.	PZZGPP49D05B157G	110.701,11	110.701,11
4	SICILIA	TRAPANI SUD	Patto Base	27/11/2000	-	TRAPANI SVILUPPO SUD S.r.l. (CONFINDUSTRIA TRAPANI) CAMERA DI COMMERCIO	GESTIONE ALBERGHI S.A.S. DI PIETRO SCIMEMI & C. (ex GESTIONE ALBERGHI DI SCIMENI M. & C. S.N.C.)	01892870815	1.590.170,79	1.590.170,79
5	TOSCANA	SIENA VERDE	Patto Base	12/04/2001	-	EUROBIC TOSCANA SUD S.p.A.	SOCIETA' AGRICOLA IDA CARLI	00665580528	50.034,34	50.034,34
6	TOSCANA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE (V.A.T.O.)	1 Rimodulazione	-	24/03/2005	PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	G.E.I. DI GIANNINI EMANUELE	00973000524/ GNNMNL71H04F592L	6.600,00	6.600,00
7	TOSCANA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE (V.A.T.O.)	1° Rimodulazione	29/01/1999	24/03/2005	PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	AGRISERVIZI SIENA SRL	00824430524	3.140,00	3.140,00
8	TOSCANA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE (V.A.T.O.)	1° Rimodulazione	29/01/1999	24/03/2005	PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	ICARIA SRL	03641991009	62.080,00	62.080,00
9	TOSCANA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE (V.A.T.O.)	1° Rimodulazione	29/01/1999	24/03/2005	PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	VABRO S.N.C. DI VAGNOLI GIORGIO & C	00655360527	8.380,00	8.380,00
10	TOSCANA	VALDICHIANA-AMIATA-TRASIMENO-ORVIETANO INTERREGIONALE (V.A.T.O.)	Patto Base	29/01/1999	-	PATTO DUEMILA S.C.A.R.L.	Az. Agr. Tenuta di Corbara (ex LA GIOIOSA S.R.L.)	02126481007/80127370585	1.941.258,19	1.941.258,19
Totale complessivo									**4.279.109,72**	**4.279.109,72**

13A06143

DECRETO 4 luglio 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le regioni Puglia e Sicilia;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che sono state effettuate a favore delle imprese ricomprese nel citato elenco, erogazioni per il complessivo ammontare di euro 1.740.059,23 a titolo di anticipazione e garantite dalle relative polizze fidejussorie;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono quindi le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale delle imprese originarie beneficiarie;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente

provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo di euro 4.463.965,42.

Art. 2.

Recupero delle somme

È disposto il recupero della somma di euro 1.740.059,23, pari all'importo complessivo delle singole quote erogate per ciascuna impresa. Ciascuna impresa inserita nell'allegato elenco dovrà restituire la relativa somma percepita a titolo di anticipazione gravata degli interessi calcolati con le modalità indicate dalla circolare del 2 dicembre 2011, n. 42932, integrata con la circolare del 31 gennaio 2012, n. 3967, successivamente modificata con la circolare del 21 giugno 2012, n. 21614, maggiorata di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell'effettiva restituzione.

La restituzione dovrà avvenire mediante versamento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da effettuarsi presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sul Capo XVIII, Capitolo 3592, art. 22, specificandone la causale così come di seguito descritto: «restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione all'impresa *(indicare la ragione sociale dell'impresa)* secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto *(indicare il numero e la data del presente provvedimento)*».

La relativa quietanza in originale dovrà essere trasmessa tempestivamente a questo Ministero.

In mancanza della restituzione degli importi dovuti, il Ministero procederà al recupero coattivo della somma comprensiva degli interessi, a carico dell'impresa o del fidejussore, fino al raggiungimento di quanto spettante.

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 4 luglio 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/ Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	Contributo attuale (euro)	Contributo erogato (euro)	Data valuta
1	PUGLIA	PROSPETTIVA SUBAPPENNINO	2 Rimodulazione	-	29/12/2006	PROSPETTIVA SUBAPPENNINO S.C.PA	BEVILACQUA AMALIA D.I.	00753850718/ BVLMLA42B51E716Q	1.512.527,86	1.512.527,86	756.263,93	09/10/2008
2	PUGLIA	SISTEMA MURGIANO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO	Patto Base	29/03/2001	-	MURGIA SVILUPPO S. C. A R.L.	LA MASSERIA DI CICE STEFANO	00418240727/ CCISFN43S25B998D	2.264.033,43	1.509.355,62	754.677,81	28/11/2001
3	SICILIA	ISOLE EOLIE	Patto Base	20/12/2001	-	SVILUPPO EOLIE S.R.L.	CORALLO S.R.L. (EX DE GREGORIO ELENA)	02514400833	687.404,13	458.286,64	229.117,49	18/06/2003
Totale complessivi									**4.463.965,42**	**3.480.170,12**	**1.740.059,23**	

13A06144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 85, 86, 88 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI-4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 1822 del 10 luglio 2013, le tavole n. 85, 86, 88 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Padova (comuni di Abano Terme e Due Carrare).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto segretariale è depositata presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Provincia di Padova e i Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino www.adbve.it

13A06180

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo alla Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda».

Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana dell'11 giugno 2013, n. 135, per mero errore materiale risulta sbagliato il riferimento al regolamento di registrazione della DOP in argomento e all'art. 8 del disciplinare sono imprecisi i riferimenti all'organismo di controllo.

Alla fine del primo paragrafo dell'introduzione dove è scritto: «Regolamento (CE) 2325 del 24 luglio 2007», deve leggersi: «Reg. (CE) 2325 del 24 novembre 1997».

All'art. 8 del disciplinare di produzione dove è scritto: «Il Controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 11510/2006. L'organismo di controllo incaricato è CSQA Certificazione S.r.l., via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - Tel: +390445313011, fax: +390445313070, e-mail: csqa@.it», deve leggersi: «Il Controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo incaricato è CSQA Certificazioni S.r.l., via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - Tel: +390445313011, fax +390445313070, e-mail csqa@csqa.it».

13A06153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accreditamento dell'Agenzia per le imprese Confartigianato S.r.l., in Roma per l'esercizio provvisorio per l'attività di agenzia per le imprese.

L'Agenzia per le imprese Confartigianato S.r.l., con sede legale in Roma, via di San Giovanni in Laterano n. 152, iscritta al Registro imprese con n. 11551841007, con decreto direttoriale del 10 giugno 2013 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio provvisorio dell'attività di agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 negli ambiti territoriali delle regioni Marche, Veneto, Lombardia e Lazio, con riferimento ai seguenti settori EA:

n. 28 B - Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti;

n. 29 B - Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli: riparazioni meccaniche di autoveicoli;

n. 30 - Alberghi, ristoranti e bar: gelaterie, pasticcerie;

n. 39 - Altri servizi pubblici, sociali e personali, servizi alle famiglie, relativamente alle lavanderie, tintorie, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; servizi degli istituti di bellezza e altre analoghe attività soggette a SCIA.

Il decreto di accreditamento ha la validità di un anno a decorrere dal 10 giugno 2013 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

13A06154

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo «Tecno Piemonte S.p.a.», in Lenta ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione.

Con decreto del 19 giugno 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Tecno Piemonte spa – Strada Statale Valsesia 20 - 13035 Lenta (VC) - già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate EN12566-1:04, EN12566-3:09, EN12566-4:08, EN516:2006, EN517:2006,

EN12951:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9 , punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 09/05/2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A06174

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo «Quality Italia S.r.l.», in Roma ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 giugno 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Quality Italia srl., con sede in Via del Vettore 4/6 00141 Roma, già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione ed ispezione di prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate: EN13225:2004, EN15037-1:2008, EN15037-2:2009/A1, EN15037-3:2009/A1:2001, EN15037-4:2010, EN15258:2008, EN1504-2:2004, EN1504-3:2005, EN1504-4:2004, EN1504-5:2004; EN1504-6:2006, EN1504-7:2006 . Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9 , punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 09/05/2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A06175

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo «ICIM S.p.a.», in Sesto san Giovanni ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 giugno 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ICIM spa - P.zza Don E. Mapelli 75 - 20099 Sesto san Giovanni (MI) - già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione per la norma di seguito riportate EN 1090-1-2-3. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9 , punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 09/05/2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A06176

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo «GEOLAB S.r.l.», in Carini ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione.

Con decreto del 19 giugno 2013, della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Geolab., con sede in Via P. De Spuches, sn – 90044 Carini (PA) già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione per le norme di seguito riportate: EN998-2, EN1090-1, EN12004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9 , punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 09/05/2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A06177

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per taluni prodotti da costruzione.

Con decreto del 13 giugno 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo CERTIQULITY srl, con sede Via Gaetano Giardino 4, 20123 Milano già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione ed ispezione di prodotti da costruzione per la norma di seguito riportate: EN1090-1:2009/AC:2010, EN14023:2010. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 09/05/2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A06178

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2013).

La firma apposta in calce ai decreti n. 1/2013, n. 4/2013, n. 5/2013, n. 6/2013, n. 7/2013, n. 8/2013, n. 9/2013, n. 10/2013, n. 11/2013, n. 16/2013, n. 26/2013 e n. 27/2013 riportata rispettivamente alle pagine 2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 37 e 39 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente: «L'Ispettore Generale Capo: DI NUZZO»; ed infine, in calce al decreto n. 19/2013, alla pagina 28, prima colonna, è da intendersi riportato il seguente:

« Allegato

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2013

(importi in euro)

Programmi	Decisioni	Legge n. 183/1987			Totale complessivo 2007-2013
		Assegnazioni già disposte		Assegnazione 2013	
		Prefinanziamento 7,5%	Annualità 2007-2012		
Por Campania	C(2011) 9903 del 21/12/2011	35.790.000,00	394.533.577,00	46.876.423,00	477.200.000,00
Por Puglia	C(2011) 9905 del 21/12/2011	38.376.000,00	434.169.532,00	39.134.468,00	511.680.000,00
Por Sicilia	C(2012) 8683 del 27/11/2012	62.977.175,00	312.520.920,00	6.225.224,00	381.723.319,00
Pon Governance AS	C(2012) 5696 del 09/08/2012	23.303.600,00	187.385.391,00	10.149.529,00	220.838.520,00
Por Competenze per lo sviluppo	C(2007) 5483 del 07/11/2007	55.722.356,00	630.418.730,00	56.823.660,00	742.964.746,00
Totale complessivo		216.169.131,00	1.959.028.150,00	159.209.304,00	2.334.406.585,00

».

13A06282

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-167) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00